



| Causa e data | Parti in causa | Sezione CGUE | Tipo di procedimento | Stato membro di provenienza | Grado di giudizio nazionale | Conclusioni Avvocato generale | Note | Principi richiamati dalla Corte | Oggetto |
|--|--|--------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------|---------------------------------|--|
| C-334/20, 25 novembre 2021, ECLI:EU:C:2021:961 | Amper Metal Kft contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága | Settima | Rinvio pregiudiziale | HU | Non ultima istanza | / | / | Neutralità dell'IVA | IVA - Servizi pubblicitari - Diritto alla detrazione dell'iva pagata a monte - Condizioni per l'esercizio del diritto - Diniego - assenza dei presupposti - Verifica della sussistenza |

Classificazione

Diritto secondario - iva

Questione pregiudiziale

1) Se l'articolo 168, [prima frase e] lettera a), della [direttiva IVA] debba o possa essere interpretato nel senso che – a motivo dell'espressione «sono impiegati» in essa contenuta –, la detrazione dell'IVA di un'operazione che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva IVA non può essere negata poiché, secondo la valutazione dell'amministrazione finanziaria, il servizio reso dall'emittente della fattura nel contesto di un'operazione realizzata tra parti indipendenti non è "proficuo" per le attività soggette a imposta del destinatario della fattura, in quanto: – il valore del servizio (servizio pubblicitario) fornito dalla parte che emette la fattura è sproporzionato rispetto al profitto (fatturato/aumento del fatturato) determinato dallo stesso servizio per il suo destinatario o – detto servizio (servizio pubblicitario) non ha generato alcun fatturato per il suo destinatario.
2) Se l'articolo 168, [prima frase e] lettera a), della direttiva IVA debba o possa essere interpretato nel senso che, ai sensi di tale disposizione, la detrazione dell'IVA di un'operazione che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva IVA può essere negata poiché, secondo la valutazione dell'amministrazione finanziaria, il servizio reso dall'emittente della fattura nel contesto di un'operazione realizzata tra parti indipendenti ha un valore sproporzionato, in quanto il servizio (servizio pubblicitario) è costoso e il suo prezzo è eccessivo rispetto a uno o più altri servizi presi a titolo di confronto.

Dispositivo

L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo può detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte per servizi pubblicitari ove una siffatta prestazione di servizi costituisca un'operazione soggetta all'IVA, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2006/112, e ove essa presenti un nesso diretto e immediato con una o più operazioni imponibili a valle o con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo, a titolo di sue spese generali, senza che sia necessario prendere in considerazione la circostanza che il prezzo fatturato per i suddetti servizi sia eccessivo rispetto a un valore di riferimento definito dall'amministrazione finanziaria nazionale o che tali servizi non abbiano dato luogo a un aumento del fatturato di detto soggetto passivo.

Nota redazionale

La Corte di Giustizia (CGUE, 25 novembre 2021, causa C-334/20) è intervenuta sulla controversia sorta tra la Amper Metal Kft., società ungherese attiva nel settore degli impianti elettrici, e la Direzione ungherese per il contenzioso dell'Amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane che ha negato alla società il diritto di detrarre l'iva assolta a monte.

La Amper ha acquistato servizi pubblicitari (il cui importo veniva indicato in dodici fatture) e ha detratto l'iva corrispondente. In seguito a verifica, l'amministrazione finanziaria di primo grado ha negato la detrazione e ha inflitto alla società una sanzione tributaria ed una penalità di mora sul presupposto che le spese relative ai servizi pubblicitari non costituissero un costo connesso ad operazioni soggette ad imposta generatrici di ricavi per la società. A tale conclusione è pervenuta sulla base di pareri di esperti in materia fiscale e pubblicitaria secondo i quali i servizi acquistati erano troppo costosi e non erano proficui per la Amper. L'amministrazione finanziaria ha precisato, al riguardo, che il contratto non soddisfaceva i requisiti di una «gestione ragionevole».

Dopo il rigetto del ricorso presentato dinanzi all'amministrazione finanziaria di secondo grado, la Amper ha adito il giudice del rinvio che ha sospeso il procedimento e rimesso alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali con le quali ha chiesto se l'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che un soggetto passivo non può detrarre l'iva assolta a monte per servizi pubblicitari allorché il prezzo fatturato risulti eccessivo rispetto a un valore di riferimento definito dall'amministrazione finanziaria nazionale e i servizi non abbiano determinato un aumento del fatturato.

La Corte di giustizia ricorda che il diritto a detrazione, che costituisce parte integrante del meccanismo dell'iva e, di regola, non può essere soggetto a limitazioni, è inteso ad esonerare interamente l'imprenditore dall'iva dovuta o assolta nell'ambito di tutte le sue attività economiche e a garantire la neutralità dell'imposizione fiscale, indipendentemente dallo scopo o dai risultati conseguiti.

In merito al carattere eccessivo del prezzo fatturato e alla sua incidenza sul diritto a detrazione, la Corte chiarisce che l'applicazione dell'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE presuppone l'esistenza, a monte, di un'operazione che sia a sua volta soggetta all'iva. Dalla giurisprudenza risulta che una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso, e dunque configura un'operazione imponibile, allorché tra il prestatore e il beneficiario vengano scambiate prestazioni reciproche e la remunerazione percepita dal primo costituisce l'effettivo controvalore del servizio fornito al secondo; ciò che si verifica quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto. Per contro, la circostanza che un'operazione economica sia effettuata ad un prezzo superiore o inferiore a quello normale di mercato non rileva poiché non incide sul nesso diretto esistente tra le prestazioni di servizi effettuate o da effettuare e il corrispettivo ricevuto o da ricevere, il cui importo è prestabilito secondo criteri chiaramente individuati.

Con riguardo alla contestata assenza di aumento del fatturato del soggetto passivo, la Corte sottolinea che se è vero che la spesa sostenuta dal soggetto passivo a monte deve rivestire carattere professionale e che i beni o i servizi acquistati devono essere impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta del soggetto passivo, tuttavia gli articoli 168, lettera a), e 176, primo comma, della direttiva 2006/112/CE non subordinano l'esercizio del diritto a detrazione all'aumento del fatturato o ad altro un criterio di redditività economica dell'operazione effettuata a monte.

La verifica circa la connessione delle operazioni all'attività imponibile del soggetto passivo spetta alle amministrazioni finanziarie e ai giudici nazionali, chiamati a valutare tutte le circostanze rilevanti ai fini del corretto esercizio del diritto alla detrazione, nelle quali non rientrano né l'assenza di aumento del fatturato del soggetto passivo, né la circostanza che il prezzo pagato sia superiore al costo di mercato o a un eventuale valore di riferimento determinato dall'amministrazione. Secondo la Corte il diritto a detrazione, una volta sorto, rimane acquisito anche se, successivamente, l'attività economica prevista non è stata realizzata e non ha dato luogo ad operazioni soggette ad imposta o se il soggetto passivo non ha potuto utilizzare i beni o i servizi che hanno dato luogo a detrazione nell'ambito di operazioni imponibili a causa di circostanze estranee alla sua volontà.

In conclusione, la Corte di giustizia giunge a ritenere che l'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo può detrarre l'iva assolta a monte per servizi pubblicitari ove una siffatta prestazione costituisca un'operazione soggetta all'iva, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva, e ove presenti un nesso diretto e immediato con una o più operazioni imponibili a valle o col complesso delle attività economiche del soggetto passivo, a titolo di sue spese generali, senza che rilevi il quantum del prezzo pagato e il mancato aumento del fatturato.

La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN